

UFFICIO	11630
DATA	11630
28 GIU. 2013	
N°	12951



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E
LA NORMATIVA TECNICA

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2 del D.M. 21 marzo 2013.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, il testo vigente dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 14878/2013, con il quale è stato riassegnato a favore del capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in termini di competenza e di cassa, l'importo di €17.816.425,00

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013, registrato presso la Corte dei Conti il 30 aprile 2013 (registro n. 4, foglio n. 81), che, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di €17.836.524,14;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 1) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 45 (Interventi urgenti in materia di sospensione dell'IMU, ecc.) che, al fine di dare copertura finanziaria ad un incremento dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ha disposto che "il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro".

CONSIDERATO che le risorse complessive effettivamente disponibili ammontano conseguentemente ad € 7.816.425,00, e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 21 marzo 2013, hanno in parte già consentito ed in parte consentono ora di finanziare completamente gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 e 3 del predetto decreto e, tenuto conto dell'impossibilità di finanziare in modo completo o comunque adeguato anche l'intervento di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, hanno consentito altresì di finanziare in misura leggermente ridotta l'iniziativa di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

VISTO l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 21 marzo 2013 che destina la somma di € 4.500.000,00 alla realizzazione di iniziative dirette a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, da realizzare con gruppi di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

VISTO, ancora, l'articolo 2, comma 3, del predetto decreto ministeriale 21 marzo 2013, con il quale si demandano al Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica le determinazioni circa i criteri, i termini e le modalità di presentazione e selezione degli interventi presentati, nonché le modalità di erogazione delle somme, di rendicontazione e liquidazione delle spese, a seguito di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati.

RITENUTO opportuno dare attuazione alle predetta linea di attività;

DECRETA

Art. 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "legge", la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) "decreto di ripartizione", il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 marzo 2013 di cui in premessa;
- c) "finanziamento", il contributo erogato dal Ministero a valere sul capitolo n. 1650 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";
- d) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico;
- e) "Direzione Generale", la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- f) "soggetto proponente", il gruppo di associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, così come definito all'art. 4 del presente decreto, ammesso a presentare domanda di finanziamento;
- g) "soggetto beneficiario", il gruppo di associazioni nazionali dei consumatori ed utenti

iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, al cui progetto è stata concessa l'ammissione a finanziamento, secondo le modalità indicate nell'art. 11 del presente decreto;

- h) "Codice del Consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Finalità delle disponibilità finanziarie

1. Le risorse di cui alla linea di intervento prevista all'articolo 2 del decreto di ripartizione, pari ad € 4.500.000,00, sono destinate al finanziamento di progetti per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, da realizzare con gruppi di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Art.3

Progetti ammissibili

1. Nell'ambito delle finalità indicate all'articolo 2, i progetti devono riguardare attività di assistenza, consulenza, formazione e informazione dirette a facilitare e rafforzare l'esercizio da parte dei consumatori e degli utenti dei diritti fondamentali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), d), e) e g) del Codice del consumo:
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate mediante:
 - a) attivazione, anche con procedure on line, call center e numeri verdi, di nuovi sportelli delle associazioni e potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti dedicati a tali attività, della cui apertura al pubblico sia data adeguata informazione e che siano gratuiti per i consumatori, a condizione che la rete di sportelli fisici o on-line in cui sono inquadrati garantisca un'adeguata disponibilità di accesso a livello nazionale;
 - b) realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale informativo cartaceo o realizzazione e pubblicazione di apposite pagine tematiche su siti internet esistenti o da realizzare, sulle tematiche oggetto del progetto e aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie di fruitori, di cui sia garantita una adeguata diffusione a livello nazionale anche mediante mailing list di posta elettronica o tecniche di direct marketing;
 - c) organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze, e simili occasioni formative, purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovregionale;
3. Le attività di cui al comma 1, pur eventualmente indirizzate prioritariamente agli iscritti delle associazioni parte del soggetto proponente, devono essere comunque estese ed accessibili a tutti i cittadini. In ogni caso l'attività di assistenza, consulenza, formazione ed informazione, prestata avvalendosi dei finanziamenti di cui al presente decreto deve essere fornita a titolo gratuito e non deve essere condizionata da alcun onere di carattere economico o di iscrizione, direttamente o indirettamente gravante sui cittadini consumatori fruitori del progetto.
4. Uno stesso soggetto proponente può presentare un solo progetto. La medesima associazione nazionale di consumatori ed utenti iscritta all'elenco di cui art. 137 del Codice del Consumo, non può essere presente, sia direttamente che indirettamente, in più di un progetto.

5. Ciascun progetto di cui al comma 1 deve coprire l'intero territorio nazionale mediante attività che si svolgano almeno in tutti i capoluoghi di provincia.

Art. 4
Soggetti proponenti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto di ripartizione, possono presentare domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto esclusivamente gruppi di associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206.
2. Per gruppo di associazioni nazionali di consumatori ed utenti si intendono due o più associazioni iscritte, alla data di presentazione della domanda, all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.
3. Non è consentita la presentazione di domande di ammissione a finanziamento dei progetti, nonché la realizzazione degli stessi, da parte di singole associazioni nazionali dei consumatori.
4. Nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono agire anche in collaborazione con Comuni, Camere di Commercio e altri soggetti pubblici che abbiano interesse istituzionale relativamente alle attività di cui all'art. 3 comma 1, fermo restando che i finanziamenti di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente ai soggetti proponenti per gli oneri da essi sostenuti e rimasti a loro carico.
5. I rapporti tra le associazioni nazionali dei consumatori facenti parte di ciascun soggetto proponente sono regolati da apposite convenzioni che stabiliscono in particolare la ripartizione delle attività e dei finanziamenti. Tali convenzioni, che coprono la durata del progetto fino all'avvenuta liquidazione finale, devono essere allegate alla domanda di ammissione del progetto.
6. Nella domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà essere indicata espressamente l'Associazione capofila che rivestirà il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti del Ministero. Il rappresentante legale dell'Associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni facenti parte del gruppo, la domanda di ammissione al finanziamento.
7. Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca parziale o totale dei benefici previsti dall'art. 2, mantenere il requisito di essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della richiesta di saldo.

Art. 5
Misura del finanziamento

1. L'importo del finanziamento per ciascun progetto non può essere inferiore a € 500.000,00 né superiore ad € 1.500.000,00, così come previsto dal decreto di ripartizione.
2. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione del finanziamento nella misura massima richiesta, a tutti i progetti dichiarati idonei si applicherà una riduzione percentuale in misura inversamente proporzionale al punteggio ottenuto con conseguente obbligo di rimodulazione del progetto a carico del soggetto proponente.

Art. 6

Termine per la realizzazione dei progetti

1. Le attività previste dai progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere ultimate, pena la revoca del finanziamento concesso, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento.
2. Per date di avvio e di ultimazione dei progetti si intendono, rispettivamente, quella del primo impegno contrattuale o titolo di spesa e dell'ultimo titolo di spesa.
3. Ciascun progetto deve essere avviato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni l'associazione capofila dovrà, con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante, dichiarare al Ministero la data di inizio delle attività allegando alla comunicazione copia del primo atto da cui risulti l'avvio del progetto stesso.

Art. 7

Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'accesso al finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed **entro e non oltre il 6 settembre 2013** pena l'irricevibilità della domanda stessa. Dell'avvenuta pubblicazione è comunque data tempestivamente diretta comunicazione, a cura della Direzione Generale, a tutte le associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
2. La domanda di finanziamento in plico chiuso, può essere presentata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Ufficio XIII - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma. Nel caso di presentazione a mano, le domande devono essere presentate alla - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Ufficio protocollo, piano terra, Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, dalle ore 10:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì. Non si terrà conto di domande presentate con modalità diverse.
3. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione Generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta su di esse dall'ufficio postale accettante, ma non si terrà comunque conto delle domande per qualsiasi causa pervenute oltre il settimo giorno dal termine finale di cui al comma 1.
4. Ogni plico deve contenere: la domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.1, la relativa scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, nonché l'atto di delega, sottoscritto dalle associazioni costituenti il gruppo, all'associazione capofila del gruppo referente nei rapporti con Ministero e le convenzioni di cui all'art. 4, comma 5. Tutta la documentazione presente nel plico deve essere relativa ad un solo progetto.
5. Sul plico deve essere apposta la dicitura: "legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 - Iniziative a vantaggio dei consumatori - ANNO 2013- Progetti gruppi associazioni".

Art. 8

Modalità e termini per l'istruttoria dei progetti

1. La Direzione Generale entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la rispondenza dei progetti agli obiettivi e alle disposizioni del presente decreto. A seguito della verifica, la Direzione Generale trasmette tutti i plichi alla Commissione di valutazione di cui al articolo 9.
2. La Direzione Generale ha facoltà di richiedere, anche tramite fax, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 9

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al presente decreto, la Direzione Generale entro 30 giorni dalla data del presente decreto nomina una Commissione.
2. La Commissione verifica l'idoneità di ciascun progetto a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle materie indicate all'articolo 3 del presente decreto, decide in ordine alla ammissibilità dei progetti e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 10, alla formazione di una graduatoria dei progetti, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
3. La relazione conclusiva, la graduatoria con relativo punteggio unitamente a tutti i plichi precedentemente ricevuti sono trasmessi dalla Commissione all'Ufficio XIII della Direzione Generale.

Art. 10

Parametri per l'attribuzione del punteggio

1. La Commissione assegna ad ogni progetto un punteggio in base ai seguenti parametri:
 - a) numero totale delle associazioni nazionali di consumatori ed utenti che presentano congiuntamente il progetto, rapportato ad un terzo del numero totale delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (considerando comunque pari all'unità gli eventuali quozienti superiori all'unità):

punti da 0 a 30
 - b) numero di iscritti dichiarati dalle associazioni del raggruppamento, come risultante ai fini dell'ultimo decreto di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, ovvero numero di iscritti dichiarati al momento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, se quest'ultima è successiva al decreto di aggiornamento medesimo; tale numero è rapportato al numero totale degli iscritti

dichiarati per il medesimo anno da tutte le associazioni dei consumatori di cui all'elenco previsto all'art. 137 del Codice del Consumo:

punti da 0 a 20

- c) valutazione di merito del progetto con particolare riferimento all'adeguata articolazione delle attività fra le diverse tipologie e modalità ammesse, all'eventuale collaborazione con altre pubbliche amministrazioni o alla sinergia con iniziative dell'Unione europea, all'eventuale specificità delle iniziative mirate a particolari tipologie di consumatori (quali, ad esempio, giovani, anziani, persone in situazione di disagio), alla durata ed estensione delle attività previste, al carattere innovativo del progetto rispetto ad analoghi progetti presentati in esercizi precedenti, all'adeguatezza del progetto rispetto ai suoi obiettivi, all'articolazione dei mezzi e alle modalità previste per aumentare il numero dei contatti diretti con i consumatori, all'eventuale previsione di adeguati indicatori di risultato:

punti da 0 a 50

2. Per i parametri di cui al comma 1, lettere a) e b) il relativo punteggio viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P = \frac{P_{max}}{V_{max}} \cdot V_p$$

Ove:

P = punteggio attribuito al parametro per ciascun progetto

P_{max} = punteggio massimo attribuibile al parametro

V_{max} = valore massimo del parametro riscontrato tra tutti i progetti

V_p = valore del parametro relativo al progetto

3. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.
4. Sono dichiarati idonei i progetti che superano complessivamente il punteggio di 60/100.
5. I progetti ritenuti idonei sono inseriti in una graduatoria ordinata in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 1.

Art. 11

Concessione provvisoria del finanziamento

1. Per i progetti dichiarati idonei l'ammissione a finanziamento avviene in via provvisoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2. La concessione definitiva del finanziamento è disposta dal Ministero con provvedimento emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti e delle relative spese secondo quanto stabilito all'art. 12 comma 5.
2. Il Ministero emana i relativi provvedimenti di ammissione al finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
3. Per i progetti non idonei è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 12
Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dal Ministero secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, dietro presentazione di adeguata fideiussione bancaria o polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta, pena il non accoglimento della stessa, con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i e rilasciata, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge per una durata non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di richiesta di erogazione della prima quota, per un importo garantito pari al 40% dell'importo totale del finanziamento;
 - b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari all'ulteriore 40% dell'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, corredata dal rapporto sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 40% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento, e garantita dalla conversione automatica della validità ed efficacia della fideiussione in essere;
 - c) una terza quota, a saldo, a seguito del provvedimento di concessione definitivo di cui al comma 5, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta conformemente alle prescrizioni del comma 2 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, corredata dalla rendicontazione finale complessiva (completa della documentazione contabile di spesa e della documentazione di pagamento ulteriore rispetto a quella già prodotta in sede di richiesta di anticipazione della seconda quota).
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, pena l'eventuale revoca del finanziamento, entro sessanta giorni dall'ultimazione del progetto, come definita nel comma 1 dell'articolo 6, la rendicontazione finale delle spese sostenute, unitamente ad una relazione sul progetto realizzato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, con dichiarazione di conclusione delle attività previste dal progetto e di completa realizzazione dello stesso. Sia la rendicontazione finale delle spese sostenute che la predetta relazione devono essere firmate dai rappresentanti legali di tutte le associazioni costituenti il soggetto beneficiario.
3. Il Ministero, sulla base della documentazione finale delle spese, della relazione sul progetto realizzato di cui al comma 2 e dell'esito delle verifiche sull'efficacia dei progetti, effettuate ai sensi dell'articolo 14, accerta la conformità del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede a ricalcolare l'importo del finanziamento stesso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello indicato nel decreto di concessione provvisoria.
4. Qualora l'importo complessivo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, secondo quanto stabilito al comma 4 dall'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 2, 3 e 4, il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione o di revoca e procede a svincolare la fideiussione in essere o ad avvalersene.

Art. 13
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese, sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento, dalle quali si evinca la pertinenza al progetto e relative a:
- a) spese progettuali, riconosciute in misura forfettaria pari al 1,5% del costo totale del progetto senza obbligo di rendicontazione, relative alle spese accessorie al progetto, ivi comprese la predisposizione e l'elaborazione del progetto, spese di tenuta della contabilità o di segreteria, le consulenze del lavoro, anche commissionate a soggetti esterni, spese per il rilascio di garanzie, spese di cancelleria o di abbonamento);
 - b) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari), da utilizzare presso locali e sedi del soggetto beneficiario, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il progetto, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa, acquisto di prodotti specifici per il progetto, con esclusione delle spese per pubblicità;
 - c) spese di consulenza, relative a consulenze professionali aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative di cui all'art. 3, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario, da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica non collegati al soggetto beneficiario o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale o, per le professioni non regolamentate, muniti di specifico titolo di livello universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza coerente con l'incarico assegnato e risultante dai curriculum prodotti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori a qualunque titolo del soggetto stesso;
 - d) spese di retribuzione del personale dipendente dalle associazioni nazionali dei consumatori di ciascun soggetto beneficiario e di altre figure assimilate a personale dipendente dalla normativa vigente, compreso il personale parasubordinato, purché utilizzato in via specifica per la realizzazione del progetto con vincolo di subordinazione e ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; non sono ammesse comunque in tale ambito spese riferite a soggetti che ricoprono cariche sociali presso il soggetto beneficiario; il personale deve essere o di nuova assunzione per la realizzazione del progetto o già dipendente del soggetto beneficiario alla data della domanda, ma deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;
 - e) spese generali: tali costi, riconosciuti forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15 % del costo totale ammesso per il progetto, comprendono per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi, missioni non specifiche, e altre spese non documentate o non documentabili in conformità alle prescrizioni del presente decreto e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d).

2. Le spese di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili nei limiti del 30% del costo totale del progetto; in ogni caso tali spese, cumulate alle spese di cui al medesimo comma 1, lettera c), non possono superare il 50% del costo totale ammesso per il progetto.
3. In relazione alle spese di retribuzione del personale dipendente devono essere fornite, sia all'atto della presentazione del progetto sia in fase di rendiconto, informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel progetto e alla tipologia contrattuale; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
4. Le eventuali attività realizzate avvalendosi di associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano emanazione locale, federate o comunque connesse con Associazioni nazionali facenti parte del soggetto beneficiario, ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, sono ammesse, purché riferite espressamente al progetto, ed a condizione che le spese relative siano sostenute dal soggetto beneficiario e che i relativi titoli di spesa siano intestati al medesimo soggetto beneficiario e da questi pagati.
5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.
6. Le spese sostenute per il progetto devono essere dichiarate:
 - a) al lordo di I.V.A., da parte dei soggetti proponenti che dichiarino che il valore dell'imposta in questione rappresenta, un costo non recuperabile;
 - b) al netto di I.V.A. da parte dei soggetti proponenti in possesso di partita IVA.
7. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare, si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita o riferibile al progetto. Per i bonifici effettuati in modalità on-line, la copia della ricevuta di bonifico andato a buon fine deve essere corredata da una dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario concernente il buon esito del bonifico.
8. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso l'associazione intestataria facente parte del soggetto beneficiario e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione. In relazione a tali titoli di spesa dovrà essere rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 da parte del rappresentante legale dell'Associazione capofila che attesti l'esclusiva destinazione delle spese e dei relativi beni e servizi al progetto finanziato ai sensi del presente decreto. Su tutti i titoli di spesa originali, dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la dicitura: "Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 21 marzo 2013". In relazione alle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi del presente decreto deve essere rilasciata una dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 da parte del rappresentante legale dell'Associazione capofila che attesti che non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, né che verranno richieste in futuro.

Art. 14
Monitoraggio e verifiche

1. Al fine di monitorare, anche presso i soggetti beneficiari, lo svolgimento del progetto i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero dettagliate relazioni semestrali (redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 8) sulle attività svolte e i costi sostenuti. Le relazioni devono essere trasmesse entro i 30 giorni successivi allo scadere di ciascuno dei semestri calcolati a partire dalla data della comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art 6 comma 1 del presente decreto.
2. I soggetti beneficiari devono trasmettere alla Direzione Generale - Divisione XIII -, preventivamente e comunque almeno quindici giorni prima dell'evento, comunicazione relativamente allo svolgimento di seminari, giornate di studio, conferenze e simili occasioni formative; segnalano altresì l'attivazione di sportelli, siti internet, call center, numeri verdi, e trasmettono copia in formato elettronico del materiale divulgativo ed informativo realizzato, al seguente indirizzo: imp.mccvnt.div13@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
3. Al fine di verificare, anche presso i soggetti beneficiari, lo stato avanzamento e la completa realizzazione del progetto, la sua efficacia e i suoi risultati in relazione agli obiettivi del presente decreto e le spese effettivamente sostenute, la Direzione Generale, nomina, per ogni progetto, una Commissione composta da due funzionari del Ministero, incaricata di effettuare i predetti accertamenti.
4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 3, comprensivi delle spese di missione, sono calcolati nella misura del 2% del finanziamento concesso per ciascun progetto e sono a carico del progetto medesimo.

Art. 15
Revoche

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento corrisposto, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente ricevute, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e come quantificato nel provvedimento di revoca, nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato invio della rendicontazione finale secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12 o eventuale negativa valutazione della realizzazione del progetto;
 - b) mancato completamento dei progetti entro il termine fissato dall'articolo 6, comma 1;
 - c) scostamento a consuntivo anche di uno solo dei parametri di cui all'articolo 10 suscettibili di variazione, in misura superiore al 30% rispetto al valore del parametro stesso calcolato in fase istruttoria ;
 - d) mancato rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, o delle vigenti norme previdenziali e contributive;
 - e) perdita del requisito di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo

per le associazioni nazionali dei consumatori facenti parte del gruppo che costituisce il soggetto proponente, prima della ultimazione del progetto.

- f) modifiche al numero delle associazioni che costituiscono il gruppo originariamente ammesso a finanziamento in maniera tale che si determini uno scostamento riconducibile a quello di cui alla lettera c) ovvero che sia venuto meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due associazioni, prima dell'ultimazione del progetto stesso;
- g) alienazione, nei due anni successivi alla data di ultimazione del progetto, di macchinari e attrezzature acquistati e finanziati ai sensi del presente decreto;
- h) rendicontazione finale inferiore all'importo ottenuto a titolo di anticipazione.

Roma, 25 giugno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio

presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Visto a 937 ex articolo 5, comma 2° del D.Lgs. n. 11/2011

Capitolo 107 Pagina 107 n.

Roma 02/07/2013

IL DIRETTORE

